

I Paesi aderenti all'**Unione Europea**, per ragioni di interesse pubblico, possono circoscrivere l'utilizzo del denaro contante come strumento di pagamento. Malgrado sia la **Ue** a detenere la competenza esclusiva sulla politica monetaria, gli **Stati membri** possono contemplare altri mezzi di pagamento limitando, di conseguenza, l'utilizzo del contante. Unica condizione che i Soggetti vulnerabili possano accedere agli strumenti finanziari senza oneri aggiuntivi.

Questa è la posizione dell'**Avvocatura generale** (C-422/1-/C-423/19) che, una volta accolta dalla **Corte Ue**, permetterà alle **Autorità nazionali** di intervenire ampiamente per consolidare gli strumenti alternativi al contante.

L'iter prese il via in Germania a seguito di un ricorso, di un singolo cittadino, contrario al pagamento tramite Bancomat o Bonifico bancario di una tassa nazionale. La **Corte amministrativa federale** chiese, pertanto, alla **Corte Ue** un chiarimento circa la competenza di ogni singolo Stato all'adozione di *regolamenti* che impongano pagamenti con mezzi diversi dal contante.

Precisiamo che il *Legislatore* dell'**Unione** non ha mai disciplinato tutti gli aspetti giuridici riguardo l'utilizzo della moneta unica. Gli **Stati**, comunque, non possono disporre *normative interne* che portino all'abolizione completa *de iure o de facto* delle banconote in euro. Malgrado ciò, il **Regolamento 974/98** (introduzione dell'euro) ha consentito ai singoli **Stati** di *intervenire con limitazioni all'utilizzo del denaro contante come strumento di pagamento a condizione che le regole interne siano giustificate da motivi di interesse pubblico e che siano presenti altri strumenti legali di estinzione dei debiti pecuniari*.

Le regole dell'**Unione europea** non prevedono un diritto assoluto al pagamento in contanti in tutti i casi (con i limiti già previsti dalle direttive **Ue antiriciclaggio**) in quanto il diritto all'utilizzo del contante non è tra i diritti fondamentali. Considerando che l'uso del contante può essere collegato alla realizzazione di tali diritti, deve essere garantito che sia possibile realizzarli attraverso altre forme di moneta o strumenti di pagamento differenti dal contante.